

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 giugno 2014, n. 1214

Delibera di Giunta regionale n. 2272 del 13/11/2012 “Criteri per l’assegnazione alle ASL dei finanziamenti vincolati ex art. 5 della legge n.123/2005, finalizzati alla formazione in materia di celiachia rivolta a ristoratori e ad albergatori”. Modifiche ed integrazioni.

L’Assessore al Welfare riferisce, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile della A.P. “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” e dal dirigente dell’Ufficio Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro, confermata dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue.

Ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 recante “*Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*”, la salute e la sicurezza del celiaco sono tra gli obiettivi prioritari della politica sanitaria del nostro Paese. Tutelare il celiaco significa, per l’intero Sistema Sanitario Nazionale, non solo prevenire le conseguenze della malattia ma anche contenere i correlati costi sanitari.

VISTA:

la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “*Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia*” e, in particolare:

- l’art. 2 (*Finalità*), comma 3, il quale prevede che gli interventi nazionali e regionali in materia di celiachia siano rivolti, tra le altre cose, ad agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva;
- l’art. 5 (*Diritto all’informazione*), comma 2, col quale si dispone che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, al fine di agevolare il normale inserimento dei celiaci nella vita sociale attraverso un accesso sicuro alla ristorazione collettiva, provvedono all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori;

il provvedimento del 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni con il quale è stato sancito l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome per la definizione dei criteri per il riparto dei fondi statali di cui agli articoli 4 e 5 della L.123/2005;

i Decreti dirigenziali del Ministero della Salute con i quali, annualmente sono suddivise le risorse ai sensi degli artt. 4 e 5 della L.123/05 in favore delle singole Regioni e Province Autonome, nonché erogati gli importi spettanti alla Regione Puglia;

CONSIDERATO che la DGR n. 2272 del 13/11/2012 avente ad oggetto “Criteri per l’assegnazione alle ASL dei finanziamenti vincolati ex art. 5 della legge n.123/2005, finalizzati alla formazione in materia di celiachia rivolta a ristoratori e ad albergatori” disciplina, tra le altre cose, le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di II livello in materia di celiachia e, in particolare, la durata in ore di detti corsi ed il numero minimo di discenti necessario per l’avvio degli stessi.

PRESO ATTO che sulla base dei percorsi formativi già realizzati e delle segnalazioni pervenute, è emersa la necessità di limitare il numero di ore di ciascun modulo formativo di II livello da n. 6 ore a n. 4 ore, e di ridurre il numero minimo di partecipanti necessario per l’avvio da n. 20 a n. 15 partecipanti in modo da favorire l’apprendimento in modo partecipativo e interattivo dei discenti.

CONSIDERATO, altresì, che la sopracitata DGR stabilisce che gli attestati dei corsi di formazione rilasciati dai SIAN delle ASL in data antecedente all’approvazione della delibera stessa rimangono validi per quattro anni dalla data del rilascio.

VISTO che l’Associazione Italiana Celiachia (AIC) della Puglia, maggiormente rappresentativa dei soggetti affetti da celiachia, ha organizzato, nel periodo antecedente all’entrata in vigore della citata D.G.R. n. 2272/2012, specifici corsi in materia di celiachia destinati a ristoratori e ad albergatori;

RITENUTO di poter estendere anche agli attestati di detti corsi di formazione in materia di celiachia rilasciati dall’AIC in data antecedente all’approvazione della citata delibera una validità di 4 anni a

decorrere dalla data del loro rilascio a condizione che l'AIC, nella persona del suo rappresentante legale in Puglia, trasmetta i programmi dei suddetti corsi all'Ufficio regionale competente e che detti programmi siano positivamente valutati, per quanto attiene ai contenuti dei corsi ed alla loro durata, in riferimento a quelli organizzati e tenuti dai SIAN delle AASSLL;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale di modificare ed integrare la DGR n. 2272 del 13/11/2012 come segue:

- Allegato A, paragrafo "Attività da Realizzare", terzo capoverso della pagina 5 sono apportate le seguenti modifiche:

La fase della formazione si articola in due momenti, come di seguito elencati:

1. *Formazione base, della durata di n. 2 ore, a carattere teorico, aperta a tutti gli OSA/alimentaristi che vogliono acquisire elementi generali sulle problematiche correlate alla celiachia e sulla sicurezza alimentare legata al pasto gluten free.*

2. *Formazione pratica, della durata di n. 2 ore, successiva alla formazione base e così distribuite:*

- **1 ora** con l'aiuto di uno chef esperto in preparazione di pasti e pietanze per celiaci, il quale dovrà dare evidenza pratica di organizzazione della cucina, modalità di preparazione dei piatti senza glutine, gestione del rischio contaminazione. Tale figura di esperto potrà essere indicata dall'AIC, unitamente al luogo fisico dove effettuare la prova pratica; le materie prime dovranno essere procurate dallo stesso **chef**;

- **1 ora** con l'aiuto del Tecnico della Prevenzione della ASL per gli aspetti legati al Piano di autocontrollo.

Il tutto deve realizzarsi con il diretto coinvolgimento dei destinatari anche mediante l'articolazione dell'aula in gruppi di lavoro.

- Allegato A, paragrafo "Attività da Realizzare", quarto capoverso della pagina 5:

Il numero dei partecipanti ai corsi di formazione o di aggiornamento deve essere, di norma, non inferiore a 15 unità e non superiore a 40 unità, in modo da favorire l'apprendimento in modo partecipativo e interattivo dei discenti.

Di integrare l'Allegato A, paragrafo "Attività da Realizzare", facendo seguire all'ultimo capoverso di pagina 5 il seguente:

gli attestati dei corsi di formazione in materia di celiachia eventualmente già rilasciati dall'AIC a seguito della realizzazione di corsi organizzati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della citata D.G.R. n. 2272/2012, hanno una validità di 4 anni a decorrere dalla data del rilascio degli stessi a condizione che l'AIC,, nella persona del suo rappresentante legale in Puglia, trasmetta i programmi dei suddetti corsi all'Ufficio regionale competente e che detti programmi siano positivamente valutati, per quanto attiene ai contenuti dei corsi ed alla loro durata, in riferimento a quelli organizzati e tenuti dai SIAN delle AASSLL.

COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi della L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni. La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento, dal Responsabile A.P., dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di modificare l'Allegato A alla DGR 2272, al Capitolo "Attività da Realizzare" terzo capoverso della pag.5, come segue:

La fase della formazione si articola in due momenti, come di seguito elencati:

3. Formazione base, della durata di **n. 2 ore**, a carattere teorico, aperta a tutti gli OSA/alimentaristi che vogliono acquisire elementi generali sulle problematiche correlate alla celiachia e sulla sicurezza alimentare legata al pasto gluten free.

4. Formazione pratica, della durata di **n. 2 ore**, successiva alla formazione base e così distribuite:

- **1 ora** con l'aiuto di uno chef esperto in preparazione di pasti e pietanze per celiaci, il quale dovrà dare evidenza pratica di organizzazione della cucina, modalità di preparazione dei piatti senza glutine, gestione del rischio contaminazione. Tale figura di esperto potrà essere indicata dall'AIC, unitamente al luogo fisico dove effettuare la prova pratica; le materie prime dovranno essere procurate dallo stesso chef;

- **1 ora** con l'aiuto del Tecnico della Prevenzione della ASL per gli aspetti legati al Piano di autocontrollo. Omissis...

- di modificare l'Allegato A, paragrafo "Attività da Realizzare", quarto capoverso della pagina 5, come segue:

Il numero dei partecipanti ai corsi di formazione o di aggiornamento deve essere, di norma, non inferiore a 15 unità e non superiore a 40 unità, in modo da favorire l'apprendimento in modo partecipativo e interattivo dei discenti.

- Di integrare l'Allegato A, paragrafo "Attività da Realizzare", facendo seguire all'ultimo capoverso di pagina 5 il seguente:

"Gli attestati dei corsi di formazione in materia di celiachia eventualmente già rilasciati dall'AIC a seguito della realizzazione di corsi organizzati nel periodo antecedente all'entrata in vigore della citata D.G.R. n. 2272/2012, hanno una validità di 4 anni a decorrere dalla data del rilascio degli stessi a condizione che l'AIC, nella persona del suo rappresentante legale in Puglia, trasmetta i programmi dei suddetti corsi all'Ufficio regionale competente e che detti programmi siano positivamente valutati, per quanto attiene ai contenuti dei corsi ed alla loro durata, avendo a riferimento a quelli organizzati e tenuti dai SIAN delle AASSLL.

- di demandare al Dirigente del Servizio PATP la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

- di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;

- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Servizio PATP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
